

**Accordo di Contitolarità nel Trattamento Dei Dati Personali
AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679**

TRA

Caritas Italiana, con sede in Via Aurelia 796 - 00165 Roma, in persona del direttore pro-tempore don Francesco Soddu (di seguito il "Contitolare del trattamento")

E

La Diocesi di Lodi, rappresentata dal direttore pro-tempore sig. Carlo Bosatra (di seguito, "Contitolare del trattamento");

Di seguito i Contitolari del trattamento saranno indicati congiuntamente come le Parti o i Contitolari e ciascuna separatamente come la Parte.

PREMESSO CHE:

- A. L'espletamento dell'attività delle Parti comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il "Regolamento")
- B. I Contitolari determinano congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento
- C. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento
- D. In particolare, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (EU) 2016/679, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del trattamento
- E. I Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente
- F. L'accordo suddetto deve disciplinare gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati
- G. Con il presente accordo (di seguito l'"Accordo") i Contitolari intendono individuare un rapporto di contitolarità nel Trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;
- H. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò Premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

- 1.1. Con il presente Accordo le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/79, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.
- 1.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4.2) del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

- 1.3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento.

2. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI

- 2.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.
- 2.2. In particolare, con il presente Accordo i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti; per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità legittimate. La responsabilità dei dati personali presenti negli archivi cartacei rimane affidata all'ente diocesano.
- 2.3. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto sarà redatta e fornita dal Titolare che raccoglierà il dato dell'interessato, il quale dovrà precisare nell'informativa medesima, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, il rapporto di contitolarità.
- 2.4. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dai contraenti o utenti saranno gestiti in via esclusiva dai soggetti titolari di responsabilità all'interno del progetto Ospoweb che ricevono l'istanza, restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di tutti i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento sopra citato, evocando ciascun Titolare, indipendentemente dall'altro, dinanzi al Garante e/o in sede giudiziale.
- 2.5. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.
- 2.6. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire l'interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un eventuale momento successivo, il Contitolare che ha risarcito in toto l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso.
- 2.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato avrà azione di regresso nei confronti dell'altro.
- 2.8. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

3. PROTOCOLLI D'INTESA

- 3.1. Qualora la diocesi voglia sottoscrivere un protocollo d'intesa con un'entità terza deve preventivamente presentare notifica a Caritas Italiana che può opporsi alla stipula del protocollo d'intesa.
- 3.2. I protocolli d'intesa stabiliti da Caritas Italiana, a livello nazionale, si considerano estensibili senza preventiva autorizzazione della diocesi locale.

4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

- 4.1. Il Contitolare del Trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.
- 4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

- 5.1. Il Contitolare del Trattamento è tenuto a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità, conformemente al piano della sicurezza stabilito. Il

Contitolare del Trattamento deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altro Contitolare.

- 5.2. Il Contitolare del Trattamento adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.
- 5.3. Il Contitolare eseguirà un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.


6. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

- 6.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.
- 6.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
- 6.3. Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.
- 6.4. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Lodi, 07/01/20

Firme

don Francesco Soddu



sig. Carlo Bosatra